

FONDO STRATEGICO REGIONALE

Avviso

“Prestiti rimborsabili volti a supportare la rilocalizzazione di attività industriali in Liguria

Predisposto in attuazione della D.G.R. n. 880 del 14/09/2023

Approvato con determina FI.L.S.E. prot. n. 52448 del 26/09/2023

Publicato sul sito di FI.L.S.E. (www.filse.it) in data 27/09/2023

1. Obiettivi

L'Avviso si propone di supportare le MGI (Medie e Grandi Imprese) volte alla rilocalizzazione di attività industriali o alla nuova apertura di unità locali nel territorio regionale ligure subordinatamente ad un piano di sviluppo aziendale che ne determini un aumento della capacità produttiva e del livello occupazionale.

Allo strumento finanziario è assegnata una dotazione iniziale di risorse pubbliche di 2 milioni di euro a valere sul Fondo Strategico Regionale.

2. Soggetti beneficiari

Sono legittimate a richiedere l'agevolazione le singole MGI (Medie e Grandi Imprese), iscritte al Registro delle Imprese, che, al momento della presentazione della domanda, siano costituite in forma di società di capitali del Settore Industriale rientranti nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.

Le imprese, al momento di presentazione della domanda, devono essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi.

Le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite, attive ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- esercitare attività di produzione di beni e servizi, come indicato dall'art. 2195 del c.c. la quale deve risultare iscritta presso la CCIAA;
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, con le modifiche di cui alla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, fatte salve le deroghe previste all'art.1 paragrafo 4 lettera c).

3. Localizzazione del Piano di investimento

Gli interventi facenti parte del Piano di investimento oggetto del presente Avviso devono interessare unità operative ubicate sul territorio della Regione Liguria, che risultino, al momento della rendicontazione finale di spesa, regolarmente censite presso la CCIAA competente e nella piena disponibilità dell'impresa.

4. Interventi ammissibili

Sono ammesse all'agevolazione le spese riguardanti investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività industriali o alla nuova apertura di unità locali nel territorio regionale ligure, che rientrino nelle seguenti tipologie:

- a) acquisto e/o ristrutturazione di immobili strumentali all'esercizio dell'attività industriale (sono esclusi uffici di rappresentanza, amministrativi ed equiparabili);
- b) acquisto e installazione di impianti, arredi, macchinari, attrezzature, nuovi di fabbrica;
- c) opere edili e assimilate correlate alla precedente lettera b);
- d) l'acquisto e l'installazione di software e relative licenze d'uso, tecnologie innovative a supporto e nell'ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario);
- e) le spese da sostenere per l'ottenimento di fidejussioni bancarie e/o assicurative e/o soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 da porre a garanzia della restituzione del finanziamento e/o per l'ottenimento dell'anticipo del finanziamento stesso, purché non costituiscano l'unica voce di spesa del Piano di investimenti presentato ed ammesso ad agevolazione. La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la quota massima corrispondente al 3% dell'importo dell'operazione finanziaria su cui insiste la garanzia e, comunque, non può superare il costo sostenuto dall'impresa per ottenere la garanzia.

Limitatamente all'acquisto di immobili di cui alla lettera a), le spese sono ammissibili solo se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo di acquisto non risulti superiore al prezzo di mercato.

I preventivi ed i titoli di spesa facenti parte del Piano di investimento devono avere un importo imponibile ammissibile pari ad almeno Euro 500,00.

I beni e gli interventi indicati nel presente punto 4, il cui acquisto e la cui realizzazione sono sostenuti con il finanziamento, debbono essere in un rapporto di relazione necessaria con l'attività dell'impresa.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Saranno ammesse ad agevolazione esclusivamente le spese presentate in domanda che siano effettuate nella loro totalità successivamente alla comunicazione da parte di FI.L.S.E. del CUP.

Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati al Soggetto richiedente e dovranno riportare il CUP del progetto, pena la non ammissibilità della spesa.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al Soggetto beneficiario.

Sono ammessi alle agevolazioni soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti. Vigè cioè il principio di cassa.

Per avvio del Piano di investimento si considera la data del primo titolo di spesa ammissibile facente parte del Piano medesimo.

Il Piano di investimento deve essere realizzato entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Non sono ammesse proroghe per la conclusione del piano di investimento salvo gravi e dimostrabili ritardi derivanti da procedimenti in capo alla Pubblica Amministrazione o da calamità naturali.

Ai fini dell'avvenuta realizzazione del Piano si considera la data dell'ultimo titolo di spesa ritenuto ammissibile facente parte del Piano stesso.

Non possono far parte del Piano di investimento finanziato, tra le altre, le seguenti spese:

- le spese effettuate e/ o fatturate all'impresa da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- relativamente ai consorzi sono ammissibili esclusivamente agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società – comprese le ditte individuali - nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese relative ad adeguamenti normativi;
- le spese per l'acquisto di beni usati o rigenerati;
- l'acquisto di mezzi mobile targati;
- l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'azienda in subingresso;
- l'acquisto di beni di consumo;
- gli oneri e le spese per la gestione corrente dell'impresa, l'acquisto di scorte, le operazioni di mero finanziamento passivo dell'impresa, l'attività di rappresentanza;
- gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria
- gli acquisti di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi

Tutte le spese facenti parte del Piano di investimento devono essere sostenute esclusivamente attraverso acquisto diretto.

I finanziamenti concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato o siano concessi a titolo di un regolamento "de minimis". Gli aiuti, di cui al presente bando, sono cumulabili con i provvedimenti fiscali che non si qualificano come aiuti di stato, nel rispetto delle regole previste da detti provvedimenti, a condizione che la somma delle intensità delle agevolazioni non superi il 100% della spesa.

Non è possibile apportare variazioni al Piano presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione del finanziamento di FI.L.S.E..

5. Caratteristiche del finanziamento e dell'agevolazione

Il Piano di investimento ammissibile a finanziamento non potrà essere inferiore a Euro 500.000,00 e superiore a Euro 800.000,00 (per Piani di investimento ammissibili superiori si prenderà in considerazione il limite massimo di finanziamento concedibile sotto riportato).

Il finanziamento concedibile, pari al 50% del Piano di investimento ammissibile, non potrà essere inferiore ad Euro 250.000,00 e superiore ad Euro 400.000,00.

Il finanziamento avrà una durata di ammortamento fino a 16 semestri comprensivi di un eventuale periodo di pre-ammortamento pari a 2 semestri.

La prima rata di pre-ammortamento scade al termine del semestre nel quale viene effettuata la prima erogazione a valere sul contratto sottoscritto ai sensi del presente Avviso.

Le rate, di preammortamento e di ammortamento, sono pagate in via posticipata al 30/06 e al 31/12 di ogni anno.

Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari all' 1,5%.

Il finanziamento è concesso da FI.L.S.E. a valere su fondi regionali, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013).

Il risparmio in c/interessi, corrispondente all'intensità di aiuto in regime "de minimis" equivalente, verrà comunicato da FI.L.S.E. al momento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

L'intensità di aiuto in regime "de minimis" verrà calcolata con il metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo del finanziamento, secondo quanto previsto del Reg.(UE) n. 1407/2013 e dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19/01/2008.

Nel caso in cui, con l'agevolazione concedibile, il limite "de minimis" venga superato dall'impresa, l'ammontare del finanziamento stesso dovrà essere riparametrato per rispettare i limiti stabiliti dal regime "de minimis" stesso.

Ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di Euro 200.000,00 (o di Euro 100.000,00 nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari.

Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese con sede in Italia tra le quali esista uno dei rapporti di collegamento di cui all'art. 2, 2° comma del regolamento UE n. 1407/2013.

La richiedente è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione sino al momento della concessione del finanziamento da parte di FI.L.S.E..

A completamento del piano finanziario dell'investimento proposto, l'impresa potrà avvalersi di un finanziamento bancario fornito da una delle banche convenzionate con FI.L.S.E. per questa iniziativa. I succitati rapporti relativi al finanziamento bancario saranno regolati da un contratto stipulato tra la Banca convenzionata e il beneficiario.

Tale finanziamento avrà importo e durata uguale al finanziamento deliberato da FI.L.S.E.:

- a) relativamente a finanziamenti a tasso fisso il Tasso Base consisterà nel tasso annuo nominale pari all'IRS di riferimento per operazioni finanziarie di medesima durata del finanziamento maggiorato di un margine ("Spread") avente un valore ricompreso tra lo 0,9% e il 2,5% da determinarsi da parte dalla Banca in relazione al rating dell'impresa, le garanzie prestate e la durata del finanziamento.
- b) relativamente a finanziamenti a tasso variabile il Tasso Base consisterà nel tasso EURIBOR 6 MESI pari al Periodo di Interesse applicato al finanziamento maggiorato di un margine ("Spread") avente un valore ricompreso tra lo 0,9% e il 2,5%, da determinarsi da parte dalla Banca in relazione al rating dell'impresa, le garanzie prestate e la durata del finanziamento.

Qualora l'impresa non intenda usufruire dell'opportunità sopra riportata dovrà specificare dettagliatamente quali fonti di finanziamento intende utilizzare per il completamento del piano finanziario dell'investimento promosso.

6 Presentazione delle domande

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o CNS in corso di validità dal legale rappresentante (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa. La domanda è corredata dall' Informativa sulla privacy ex art. 13 del Reg. UE 679/2016., a decorrere dal giorno 02 ottobre 2023 sino ad esaurimento fondi secondo le disposizioni indicate sul sistema "Bandi on line".

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi on Line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

7. Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "Bandi on Line", relative a:
 - a) dati generali dell'impresa;
 - b) relazione illustrativa;
 - c) relazione tecnico-economica e finanziaria dell'intervento proposto; corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 4 del bando;
- elaborati tecnici del progetto (stato attuale, progetto e confronto) predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche;
- dichiarazione del legale rappresentante sugli affidamenti, redatto secondo il modello dichiarazione affidamenti impresa reso disponibile sull'applicativo Bandi on-Line;
- dichiarazione del legale rappresentante sulle garanzie da prestare a fronte del finanziamento concedibile, redatto secondo il modello garanzie reso disponibile sull'applicativo Bandi on-Line;

2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema Bandi on Line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

4. Gli eventuali titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'intervento nonché la disponibilità dell'immobile, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

5. Qualora si opti per il cofinanziamento bancario, richiesta presentata alla banca convenzionata per poter usufruire delle condizioni previste dalle convenzioni sottoscritte tra FI.L.S.E. e Banche, redatta come da Modello A allegato.

Nel caso di cofinanziamento con una delle banche convenzionate, FI.L.S.E. potrà condividere con la Banca prescelta la documentazione inviata dall'Impresa per ridurre i tempi di istruttoria complessivi.

8. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande, corredate di quanto prescritto al punto 7 del presente Avviso, viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine di valutazione viene determinato dalla cronologia di invio delle domande come risultante dal sistema bandi on line.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali.

Superata la verifica formale FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda a FI.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

A seguito del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., il beneficiario, previo rilascio di garanzie, finalizzate alla restituzione del prestito, che dovranno essere ritenute idonee da FI.L.S.E. stessa, deve sottoscrivere il contratto di finanziamento entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E. a pena revoca dell'agevolazione ottenuta.

Si precisa che le garanzie proposte in sede di domanda non potranno più essere modificate salvo richiesta di FI.L.S.E. qualora non ritenute sufficientemente adeguate.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Procedura di valutazione delle domande da parte di FI.L.S.E.

Le domande saranno selezionate in tre fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del piano di investimento proposto a finanziamento;
- il merito creditizio dell'impresa e la valutazione delle idonee garanzie.

Prima fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda.

In tale fase, l'istruttoria sarà tesa a verificare, tra l'altro:

- a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- b) la completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.);
- c) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo ai potenziali beneficiari (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, ecc.);
- d) il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
- e) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

Le domande ritenute formalmente ammissibili sono sottoposte alle successive valutazioni.

Seconda fase : valutazione del merito del piano di rilocalizzazione di attività industriali e/o apertura di nuova unità locale nel territorio regionale ligure subordinatamente ad un piano di sviluppo aziendale che ne determini un aumento della capacità produttiva ed occupazionale.

In tale fase, l'istruttoria sarà mirata alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti dal presente Avviso in merito all'investimento proposto e all'ammissibilità delle singole spese proposte.

Terza fase: valutazione del merito creditizio dell'impresa e la valutazione delle idonee garanzie.

In tale fase, l'istruttoria procederà con una valutazione economico finanziaria dell'impresa anche con l'ausilio di Enti qualificati quali Cerved Spa; si valuteranno quindi le più idonee garanzie finalizzate alla restituzione del prestito che saranno commisurate all'esito della valutazione economico finanziaria dell'impresa. Le garanzie proposte in sede di domanda non potranno più essere modificate

dall'impresa, pena decadenza della domanda, salvo richiesta di FI.L.S.E. qualora non ritenute sufficiente adeguate.

Nella seconda e terza fase di valutazione, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Qualità tecnica dell'intervento proposto	Alta Media Bassa Nulla	4 3 2 0
2	Impatto occupazionale in termini di U.L.A. confrontando il livello occupazionale dell'impresa in Liguria ante e post investimento	$5 \leq X$ $3 \leq X < 5$ $1 \leq X < 3$ $X < 1$	5 4 3 0
3	Valutazione creditizia del soggetto proponente sulla base della Scala di Rating "Cerved Rating Agency"	A B C	5 2 0
4	Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e tempi di realizzazione dell'intervento dalla concessione del finanziamento	Alta (avvio entro un mese dalla concessione) Media (avvio entro tre mesi dalla concessione) Bassa (avvio oltre tre mesi dalla concessione)	2 1 0
5	Conseguimento del rating di legalità ex D.M. 57/2014	SI NO	1 0

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande che a seguito della valutazione effettuata in base ai criteri di cui alla sopra riportata tabella, avranno conseguito un punteggio minimo pari a 7 su un massimo di 17. Il punteggio relativo al criterio 2 (Impatto occupazionale) e criterio 3 (Valutazione creditizia) deve essere obbligatoriamente maggiore di 0, pena inammissibilità della domanda.

Per lo svolgimento dell'istruttoria delle singole domande relative alla concessione dell'agevolazione o alla valutazione della rendicontazione delle spese, FI.L.S.E. potrà disporre accertamenti, anche attraverso sopralluoghi.

Prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione, FI.L.S.E. procederà alle verifiche riguardanti la regolarità contributiva e l'antimafia del soggetto richiedente.

9. Sottoscrizione del contratto di finanziamento, erogazione del finanziamento e rendicontazione

FI.L.S.E. ed il beneficiario procederanno alla sottoscrizione del contratto di finanziamento entro 90

giorni dal ricevimento della delibera di concessione (pena la decadenza della domanda).

Fermo restando l'espletamento dei doveri amministrativi da parte di FI.L.S.E., l'erogazione dell'intero ammontare del finanziamento avverrà, ad avvenuto consolidamento delle garanzie prestate, secondo le seguenti modalità:

- a.1) presentazione di fidejussione bancaria e/o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e/o iscrizione ipotecaria prestata per l'erogazione e la restituzione dell'intero finanziamento;
- a.2) presentazione di fidejussione bancaria e/o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e/o polizza assicurativa prestata per la sola erogazione - svincolabile ad avvenuta approvazione della rendicontazione finale di spesa - unitamente ad altra garanzia per la restituzione del finanziamento.

Entro 3 mesi dal termine ultimo concesso per il completamento dell'intervento l'impresa dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del finanziamento concesso.

La presentazione della rendicontazione da redigersi in formato elettronico e da inoltrarsi in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema Bandi on Line e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante date e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e l'attestazione che gli stessi:

- i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione del Piano di investimento agevolato;
- ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti ed abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
- iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 4 dell'Avviso.

La rendicontazione dovrà essere altresì corredata dei seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- copia dei titoli di spesa relativi al Piano di investimento rendicontato;
- relazione tecnico economica sul Piano di investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti

e sui costi sostenuti.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo complessivo del Piano di investimento rendicontato ammissibile risulti inferiore al Piano di investimento ammesso in sede di concessione, FI.L.S.E. ricalcolerà l'importo del finanziamento concesso ed eventualmente erogato mediante apposito atto di disimpegno o di revoca per quanto non rendicontato o non ritenuto ammissibile. L'agevolazione sarà erogata previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC). Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva, non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, FI.L.S.E. S.p.a. può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo corrisposto direttamente all'INPS o all'INAIL per sanare l'irregolarità.

10. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

- a) sottoscrivere con FI.L.S.E. il contratto di finanziamento entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione (pena decadenza della domanda);
- b) eseguire il Piano di investimento entro il termine di 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento; non sono ammesse proroghe per la conclusione del piano di investimento salvo gravi e dimostrabili ritardi derivanti da procedimenti in capo alla Pubblica Amministrazione o da calamità naturali;
- c) produrre la rendicontazione finale entro il termine di 3 mesi dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento;
- d) rispettare quanto previsto negli impegni assunti nella domanda di agevolazione, nella delibera di concessione delle agevolazioni, in coerenza con eventuali prescrizioni tecniche, autorizzazioni, nulla osta o altri atti comunque denominati;
- e) assicurare il rispetto, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'intervento finanziato, delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti (dove applicabili) e di concorrenza, in materia ambientale, sociale, di sicurezza e lavoro, nonché il rispetto delle disposizioni comunitarie sulle pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile;
- f) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione del progetto finanziato;
- g) realizzare un Piano di investimento ammissibile non inferiore ad Euro 500.000,00;

- h) mantenere i requisiti di accesso previsti dal presente Avviso fino alla data di estinzione del finanziamento, ad eccezione del requisito dimensionale;
- i) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 5 anni per le Grandi Imprese e 3 anni per le Medie Imprese dalla data di erogazione del saldo, salvo la loro sostituzione, in presenza di cause di forza maggiore, con beni di qualità e funzionalità analoghe, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;
- j) adempiere puntualmente al pagamento delle rate di preammortamento e di ammortamento secondo le modalità di cui al punto 5 del Bando nonché secondo le scadenze che verranno contrattualmente indicate;
- k) mantenere per un periodo di 8 anni successivi alla data di erogazione del finanziamento i seguenti requisiti:
- localizzazione delle unità operative del beneficiario dell'agevolazione interessate dal Piano di investimento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.
- In caso di inottemperanza, il finanziamento erogato viene revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato;
- l) conservare a disposizione di Regione e di FI.L.S.E. per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del finanziamento, la documentazione originale di spesa;
- m) rispettare le disposizioni di cui alla L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125- 129, relativa agli oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica;
- n) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, in riferimento all'articolo 74 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- o) accettare sia durante l'istruttoria, che dopo la realizzazione del Piano di investimento, le verifiche tecniche ed i controlli che FI.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di

effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

- p) Il Beneficiario, al fine di garantire un adeguato e costante livello informativo alla FI.L.S.E. S.p.a., deve comunicare tempestivamente qualsiasi evento o modifica che possa influire sulla realizzazione dell'intervento o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dal Bando e il mantenimento in capo all'impresa del finanziamento concesso;

11. Revoche

La revoca, totale o parziale, del finanziamento sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

- a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b) il beneficiario non abbia eseguito il Piano di investimento in conformità alla proposta approvata nelle modalità e nelle finalità previste;
- c) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
- d) l'impresa non abbia rispettato gli obblighi del precedente punto 10.

Nel caso in cui il Piano di investimento non venga ultimato entro i termini prescritti, FI.L.S.E. effettuerà la revoca parziale del finanziamento relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del Piano e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nei casi di revoca, il soggetto finanziato è tenuto a restituire:

- le somme erogate gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, calcolati dal momento dell'erogazione a quello della restituzione;
- le somme corrispondenti all'agevolazione revocata in termini di "de minimis", gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, calcolate dal momento dell'erogazione dell'agevolazione a quello della restituzione.

Il procedimento di revoca dovrà concludersi entro 60 giorni dall'avvio dello stesso.

Il credito vantato da FI.L.S.E. a seguito di revoca e di escussione della garanzia è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

La revoca totale dell'agevolazione comporterà la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto ai sensi del presente Avviso.

12. Controlli e Monitoraggio

FI.L.S.E., durante la realizzazione dell'intervento, si riserva di richiedere all'impresa beneficiaria una

relazione dello stato avanzamento dei lavori e, nel caso, di effettuare controlli.

FI.L.S.E., i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

Regione e FI.L.S.E. provvederanno altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

13. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto dell'agevolazione, Regione e FI.L.S.E. non si assumono responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.

14. Tutela della privacy

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata al presente Avviso/Bando, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

15. Anticorruzione e Trasparenza

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii...



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con:

- *art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679;*
- *legge regionale 16 febbraio 2016, n.1 "Legge sulla crescita";*
- *legge regionale 27 dicembre 2016 n. 34 "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017".*

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici ordinari, dati contabili aggregati, dati inerenti alla capacità di adattarsi alle problematiche e dati inerenti alla capacità organizzativa e gestionale è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per la seguente finalità: gestione del fondo strategico destinato a intervento di supporto finanziario a favore di imprese e investimenti infrastrutturali.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

Il conferimento facoltativo e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di procedere alla disamina delle domande presentate. Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- FILSE S.p.a Via Peschiera 16 – 16121 Genova, Via Peschiera 16 - 16122 Genova Tel. +39 010 840 31 Fax +39 010 814 919;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività

di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento

.I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;

- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolari.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Modello A

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

(da compilarsi a cura del richiedente e da presentare alla Banca Convenzionata)

Spett.le
Banca

Oggetto: Richiesta di finanziamento ai sensi dell'Avviso "Prestiti rimborsabili volti a supportare la rilocalizzazione di attività industriali in Liguria"

Con la presente si richiede un finanziamento di euro..... (importo in lettere) a valere su provvista bancaria a tasso fisso o variabile.

Il finanziamento richiesto ha una durata pari a, con rata semestrale posticipata avente scadenza 30/06 e 31/12 di ogni anno ed è richiesto nelle modalità previste dall'Avviso.

Luogo e data,.....

Firma del richiedente.

Timbro e firma della Banca Convenzionata per ricevuta: